



Citta di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 18/05/2010

GC N. 147

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TRASPORTI PUBBLICI LOCALI: RAPPORTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A., CARONTE S.R.L.

L'anno duemiladieci addì diciotto del mese di Maggio alle ore 10,15, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Gasparini Daniela.

Presenti gli Assessori comunali:

		PRES.	ASS.
1 - Gasparini Daniela	Sindaco	X	
2 - Luca Ghezzi	Vice Sindaco		X
3 - Giuseppe Calanni Pileri	Assessore	X	
4 - Luciano Mario Fasano	Assessore	X	
5 - Nanda Natascia Magnani	Assessore	X	
6 - Lorena Marrone	Assessore	X	
7 - Trezzi Siria	Assessore	X	
8 - Davide Veronese	Assessore	X	
9 - Riboldi Rosa	Assessore	X	

Assiste alla seduta il Vicesegretario Generale Sig. Veronese Moreno.

Componenti presenti n. 8.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

N° proposta: 37149

OGGETTO

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI: RAPPORTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A., CARONTE S.R.L.

Relazione:

1. Questione SITAM: ricostruzione delle fasi principali

In data 25 luglio 1997, l'Amministrazione comunale firma una Convenzione con l'ATM di Milano per l'estensione dell'integrazione tariffaria e la relativa "appendice" all'atto di concessione del Servizio di pubblico trasporto urbano del territorio alla ditta Caronte S.r.l.

Con tale atto, il sistema tariffario integrato, denominato S.I.T.A.M., è così esteso ai servizi di pubblico trasporto gestiti dall'A.T.M. per conto del CTPS-CTSO-CTPO e alle linee di altre società.

La succitata convenzione prevede:

- l'estensione del S.I.T.A.M. alle località ed al servizio di trasporto urbano di concessione del Comune di Cinisello Balsamo (art. 2);
- statuisce che i documenti S.I.T.A.M. consentono di effettuare le relazioni combinate tra il servizio di trasporto urbano e la rete interurbana (art. 4).

Nell'appendice all'atto di concessione del servizio di trasporto pubblico urbano (successivamente stipulata tra Comune di Cinisello Balsamo e Caronte Srl in esecuzione della convenzione che estendeva il sistema SITAM al trasporto pubblico urbano di Cinisello, ratificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 923 in data 27 ottobre 1997) è previsto che:

(premessa) il Comune si impegna a farsi tramite e garante in qualsiasi rapporto che dovesse intercorrere tra l'ATM e Caronte S.r.l.;

(art. 3) Caronte S.r.l. subentra all'ente pubblico nei rapporti con l'A.T.M. per:

- la vendita dei documenti di viaggio,
- la riscossione degli introiti presunti mensili,
- al conguaglio annuale,
- al pagamento dei costi di biglietteria.

Nel 1999 sorge una controversia tra ATM e Caronte in merito al calcolo degli introiti spettanti a quest'ultima società.

Per definire l'ammontare degli introiti fra ATM e Caronte, dal 2000 al 2008, intercorre una serie di corrispondenze ma la rideterminazione non risulta essere mai avvenuta.

Caronte S.r.L, non avendo ricevuto quanto da essa ritenuto congruo e dovuto, sollecita l'intervento della Provincia di Milano in quanto ente preposto alla regolamentazione del S.I.T.A.M.

Si apre un tavolo di confronto fra Provincia, CTP S.p.A, ATM S.p.A., Caronte S.r.L. e il Comune di Segrate.

L'ATM fornisce una memoria prodotta dall'avv. Rho, nella quale viene affermato che il S.I.T.A.M. non è mai stato esteso al Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. e al Comune di Cinisello Balsamo.

Le riunioni del tavolo si concludono con la proposta del Presidente, rappresentato dal Segretario Generale della Provincia di Milano, di sottoscrivere un verbale con le risultanze della ricognizione.

ATM non sottoscrive.

In data 12.01.2009 prot. 718, è notificato al Comune il ricorso promosso da ATM contro la Provincia di Milano e nei confronti di Caronte S.r.l., Consorzio Trasporti pubblici; controinteressati i Comuni di Segrate, di Cinisello Balsamo e di Milano, per l'annullamento, previa sospensione, della nota del Presidente della provincia di Milano con la

quale “questi ha preteso di recepire le conclusioni del “tavolo per la definizione delle obbligazioni S.I.T.A.M.” prevedendo di accogliere il criterio del valore medio degli introiti di tariffazione pari ad € 1,842/Km (IVA esclusa) per il riparto dei proventi SITAM; di sostenere che “sulla base del predetto valore medio devono essere pagati gli introiti tariffari alle imprese esercenti i servizi”.

La Giunta Provinciale di Milano, con atto n. 22 del 19/01/2009 delibera di:

- ✎ ratificare per quanto occorrer possa tutti gli atti del Presidente della provincia relativi alla definizione delle obbligazioni S.I.T.A.M. ed in particolare delle note del Presidente della provincia del 07/01/2006 prot. 2641, del 26/11/2008 prot. 272148, e del 30/06/2008 prot. 156370;
- ✎ di prendere atto delle risultanze del tavolo arbitratore come da relazione conclusiva sottoscritta dal Segretario generale e dall'avv. Angelo Quietì (indicato concordemente dal Segretario generale e dall'avv. Rho di ATM) in data 25/11/2008;
- ✎ di accertare sulla base della documentazione prodotta e dall'autocertificazione dei KM eserciti che per le linee 710/711/712/714/715/700/701/702/704/708/709, per il periodo 2000/2007, ATM deve corrispondere a CTP s.p.a. la somma complessiva di € 40.204.645,09 oltre IVA e interessi legali, dedotti gli acconti già erogati; a sua volta CTP ha l'obbligo di corrispondere € 31.744.388,81 oltre IVA e interessi legali alla sub affidataria ATM ed € 8.460.256,28 oltre IVA e interessi legali alla sub affidataria Caronte; in entrambi i casi dedotti gli acconti già erogati.
- ✎ di accertare sulla base della documentazione prodotta e della certificazione dei Km eserciti che ATM, per il trasporto pubblico urbano, per il periodo agosto 1995/dicembre 2007, è obbligata a pagare al Comune di Segrate e per esso, in base al contratto di concessione, direttamente alla società Caronte la somma di € 4.376.499,90 oltre al IVA e interessi legali dedotti gli acconti erogati.

Il Comune di Cinisello Balsamo con atto di G.C. n. 53 del 18/02/2009 si costituisce in giudizio e individua quale legale di fiducia l'avv. Alessandra Bazzani di Milano.

Il procedimento giudiziale è ancora in corso.

In data 06/03/2009 ns. prot. 9491, Caronte S.r.L. scrive al Comune di Cinisello Balsamo che, verificata la ricorrenza del credito certo a favore di Caronte, così come si evince dalla delibera di G.P. n. 22/2009, e tenuto conto della disponibilità manifestata dal Consorzio Trasporti Pubblici a riconoscere il credito, invita l'Amministrazione comunale a porre in essere ogni attività amministrativa per assicurare, nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi al TAR Lombardia, la diretta liquidazione, totale o parziale del credito maturato conseguentemente al riparto degli introiti della tariffazione S.I.T.A.M.

Con deliberazione n. 111 del 08/04/2009, l'Amministrazione comunale delibera di:

- ✎ esprimere atto d'indirizzo favorevole alla verifica dell'opportunità di una definizione bonaria e stragiudiziale, ai fini della soddisfazione dell'interesse pubblico sotteso al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle linee di Trasporto Pubblico Urbano di cui la stessa Caronte è concessionaria ed al contenimento degli importi complessivamente dovuti al soggetto esercente;
- ✎ conferire al Dirigente Antonino Borzumati l'incarico di intraprendere, di concerto con il Consorzio Trasporti Pubblici, le opportune azioni volte a ricercare una soluzione bonaria della vertenza pendente avanti il TAR Lombardia.

Per completezza, si evidenzia che la delibera surrichiamata ha ricevuto un parere di regolarità contabile contrario in quanto gli stanziamenti non erano allocati in bilancio e quindi priva di copertura; solo successivamente e a seguito di richiesta del dirigente sono stati iscritti in bilancio i relativi capitoli di entrata e di spesa, senza tuttavia seguire l'iter procedimentale di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio (poiché tale è da qualificare l'atto con cui si autorizza il CTP S.p.A. ad anticipare la somma alla ditta Caronte), poiché a tale data, non essendo ancora stata avviata la verifica degli atti, non era emersa l'irregolarità della procedura. Le schede di variazione, pur richiamando espressamente la convenzione, prevedono un'iscrizione contestuale sia dell'entrata che dell'uscita, apparentemente individuando una sorta di partita di giro.

In data 30/04/2009 prot. n. 17882, l'ente comunica alla Caronte i contenuti esposti nella deliberazione Giunta comunale n. 111/2009.

Con lettera del 04/05/2009 prot. 510, il Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. si impegna a non richiedere, nell'attuale situazione di fatto e di diritto, al Comune di Cinisello Balsamo, in via di regresso, alcun importo che venisse accordato in favore di Caronte. Per contro, CTP si impegna a rendicontare all'Amministrazione comunale in ordine all'esito dei contenziosi pendenti (in via giudiziale e stragiudiziale) con ATM.

Fra il CTP, Caronte S.R.L. e il Comune di Cinisello Balsamo si apre una conferenza istruttoria documentata da una serie di verbali.

Il 18/05/2009, è sottoscritta dal Comune di Cinisello Balsamo e dalla società Caronte S.R.L. una “scrittura privata di transazione”, finalizzata alla definizione della controversia sull’applicazione del sistema tariffario S.I.T.A.M. ed alla conseguente ripartizione degli introiti tariffari. Con tale transazione CTP S.p.A. si impegna, in nome e per conto del Comune a effettuare il pagamento di € 3.650.00000 più IVA, regolando tempi e modalità di rimborso.

Il 22/05/2009, è sottoscritta dal comune di Cinisello Balsamo e da CTP S.p.A., una scrittura privata, nella quale il CTP S.p.A. si impegna, in conformità con i contenuti della sopraccitata lettera del 04/05/2009, “a non richiedere, nell’attuale situazione di fatto e di diritto, in via di regresso, alcun importo versato a favore di Caronte S.r.l. in esito allo svolgimento della transazione” e si prevede “che il Comune verserà al Consorzio solo quando sarà effettuato il versamento da parte di A.T.M. S.p.A. degli importi – definitivamente accertati – che la stessa è tenuta a corrispondere”.

Il dirigente del servizio trasporti e mobilità presenta in data 22 maggio 2009 una relazione alla Giunta comunale affinché la stessa prendesse atto della transazione con argomento di discussione.

Il 6 luglio 2009 prot. 27666, il comune di Cinisello Balsamo, CTP S.p.A. e Caronte sottoscrivono un’integrazione alla transazione su indicata con la quale, aggiungendo l’art. 4.2, veniva precisato che la transazione “*lascia impregiudicata qualsiasi azionepossa vantare il Comune nei confronti di ATM e/o aventi causa ...*” Si puntualizzava, inoltre, che “*... in relazione agli obblighi di natura patrimoniale assunti con la sottoscrizione della stessa, permane impregiudicata la facoltà del Comune di far valere le proprie legittime pretese in ogni competente sede, anche di carattere giudiziale, nei confronti di A.T.M. e suoi aventi causa*”

In data 30 novembre 2009, su proposta del competente dirigente, è proposta al consiglio l’iscrizione dei capitoli di bilancio in entrata e in spesa delle somme oggetto della transazione sottoscritta tra Comune, CTP S.p.A. e Caronte S.r.L..

In data 23 dicembre 2009, questo ufficio, venuto a conoscenza del credito reclamato nei confronti di ATM S.p.A. intimava alla stessa il versamento di quanto dovuto.

In data 30 dicembre 2009 il dirigente del settore Polizia Locale, mobilità e trasporti ha sottoscritto la determinazione di impegno di nel confronti di CTP S.p.A. e di contestuale accertamento del credito nei confronti di ATM S.p.A..

Il 4 gennaio 2010, prot. Comunale nr. 13/2010, il comune riceveva un telefax dalla Provincia di Milano, Direzione centrale trasporti e viabilità, con il quale veniva trasmessa la deliberazione della Giunta Provinciale n. 800/2009 con cui detta amministrazione decideva di aprire un procedimento di verifica della precedente deliberazione della G.P. n. 22/2009.

In data 29 settembre 2009, con deliberazione della G.C. n. 298 le funzioni relative alla mobilità e ai trasporti sono state trasferite ad altra ripartizione la quale, reperite le necessarie collaborazioni, su mandato di questa direzione ha avviato l’azione di revisione delle procedure relative alla controversia SITAM. Le funzioni venivano in effetti trasferite alla fine del 2009. Alla nuova struttura veniva richiesto di acquisire le risorse organizzative necessarie per l’amministrazione della funzione mobilità e trasporti e, successivamente, di avviare un sistematico riesame della documentazione concernente i rapporti con CTP S.p.A., ATM S.p.A. e Caronte S.r.L.

Il CTP ha emesso fatture nn. 456, 457 e 458 del 30/11/2009, 471 del 31/12/2009, 117 e 118 del 28/02/2010 nei confronti dell’Amministrazione comunale, documenti che sono stati respinti rispettivamente con le raccomandate prot. 16859 del 21/04/2009 e 17112 del 22/04/2010.

In data 11 maggio 2010 prot. 20163 è pervenuta da parte del CTP una nota con la quale il Presidente della Società riafferma la valutazione di piena validità degli atti e conseguentemente ritrasmette le fatture sopraccitate insistendo affinché vengano acquisite dall’Amministrazione.

Nel frattempo, il tavolo di confronto riaperto in sede provinciale in esecuzione della deliberazione della G.P. n. 800/2009 non ha ancora prodotto alcun apprezzabile esito.

2. Questione SITAM: proposte

Il complesso lavoro di riesame avviato dal Settore gestione del Territorio ha consentito di rilevare una serie di punti di attenzione su procedimenti che, *prima facie*, presentavano lacune. Le prime verifiche che vengono effettuate riguardano ovviamente la completezza dei fascicoli (operazione non sempre semplice poiché a volte le carte risultano disperse tra più fascicoli in diverse posizioni di archivio). Ricostruita la documentazione di archivio si passa all’esame del merito.

Un primo rilievo, concernente i rapporti tra Comune e CTP S.p.A., è relativo alla lacunosa documentazione dei rapporti. CTP S.p.A. è una società e i rapporti tra comune e società dovrebbero essere disciplinati da contratti di servizio, che puntualmente ricostruiscono compiti, obbligazioni, oneri, facoltà e diritti. In effetti i rapporti tra Comuni e CTP S.p.A. non sono usualmente disciplinati da contratti di servizio. Sembra al riguardo potersi concludere che la

trasformazione da consorzio in società non sia stata seguita dal mutamento delle logiche di gestione dei rapporti tra le amministrazioni e la società, derivante dalla trasformazione. Tutto questo ha determinato una profonda incertezza anche nella ripartizione di compiti e responsabilità tra l'assemblea sociale e le singole amministrazioni soci.

Un esempio di tale incertezza sembra essere la questione degli oneri sostenuti dai comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni per l'esercizio della linea 712. La modifica delle percorrenze, autorizzata con una deliberazione della giunta del 1998 che dava atto della non onerosità della ridetta modifica, da un certo momento è divenuta onerosa. Se fosse stato in uso la prassi di contrattualizzare i rapporti, le modifiche alle condizioni economiche emergerebbero dai contratti. Sul punto, ovviamente, sono in corso ulteriori approfondimenti.

L'incertezza su ruoli, compiti e responsabilità degli organi societari e degli organi dell'amministrazione comunale, unitamente agli equivoci generati dalla delibera della Giunta Provinciale n. 22/2009, hanno probabilmente indotto il Comune, da un lato, a qualificare come certo il credito nei confronti di ATM S.p.A., dall'altro, a considerare ammissibile che la società si offrisse di diventare strumento idoneo a superare gli ostacoli frapposti dalle leggi sulla contabilità comunale alla conclusione dell'accordo stragiudiziale con CARONTE S.r.L.

La ricezione delle fatture relative all'accordo stragiudiziale tra Comune, CTP S.p.A. e Caronte S.R.L. ha accelerato l'attività di revisione degli atti riassunti al punto 1.

Circa il primo aspetto di dubbia legittimità (*l'aver ritenuto certo il credito del comune nei confronti di ATM S.p.A.*), si ritiene che se il credito avesse veramente rivestito le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità, esso avrebbe potuto (rectius: dovuto) essere reclamato da Caronte S.r.L. (e non dal Comune in forza del trasferimento a Caronte S.R.L. dei rapporti con ATM S.p.A. previsto nell'appendice contrattuale del 25 luglio 1997) mediante un'azione avanti all'autorità giudiziaria (probabilmente anche con la richiesta di un decreto ingiuntivo). Sul punto relativo alla titolarità delle azioni nei confronti di ATM interviene il contratto del 6 luglio 2009, integrativo dell'originario testo sottoscritto il 18 maggio 2009. Con tale scrittura le parti hanno avvertito la necessità di "riaffermare" la titolarità delle azioni in capo al Comune ammettendo, implicitamente, l'attendibilità della contraria lettura dell'accordo del 1997, denominato "appendice": qual è, altrimenti, l'utilità dell'integrazione del luglio 2009 se Comune e concessionaria ritenevano concordemente che i rapporti con ATM non fossero mai stati trasferiti alla ditta Caronte?

Il secondo profilo di presunta illegittimità è probabilmente legato alla mancata consapevolezza che l'intermediazione di CTP S.p.A. nel pagamento a CARONTE S.R.L. in pratica costituiva una chiara elusione del divieto posto dall'art. 162, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*"La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio"*).

Poiché emergevano profili di probabile illegittimità che, se accertata, dovrà dare luogo alle necessarie azioni di recupero, questo ufficio, d'intesa con il dirigente del Settore Gestione del territorio, ha investito della questione anche lo studio legale Bazzani, già incaricato di assistere il Comune nel giudizio incardinato dal ricorso ATM S.p.A. contro la deliberazione della giunta provinciale n. 22/2009. Lo studio legale coinvolto da un lato ha confermato la sussistenza di numerosi dubbi sulla regolarità delle procedure che hanno portato alla sottoscrizione e all'esecuzione dell'accordo stragiudiziale del 18 maggio 2009, dall'altro ha avviato l'analisi finalizzata ad individuare i possibili strumenti di ricostituzione delle condizioni "anteriori" all'accordo stragiudiziale.

Dalle considerazioni che precedono questo ufficio ritiene di dover proporre le seguenti linee di azione:

- α- promuovere, in via di autotutela e previa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di CTP S.p.A., di CARONTE S.r.L. e del Dirigente dr Antonio Borzumati, l'annullamento della determinazione del dirigente con cui si accerta ed impegna la spesa poiché assunta sull'erroneo presupposto della sussistenza di un credito nei confronti di ATM S.p.A. determinato, nell'*an* e nel *quantum*, dalla deliberazione della Giunta Provinciale 22/2009. L'annullamento della determinazione provocherebbe anche l'avvio dell'azione di dichiarazione di nullità (*oggetto contrario a norme imperative di legge, art. 1418, comma 1, codice civile, combinato con l'art. 162, comma 4, de. d.lgs. n.267/2000*) dell'accordo stragiudiziale del 18 maggio 2009, poiché sottoscritto (*e probabilmente eseguito*) prima che con l'iscrizione in bilancio esso fosse autorizzato (cfr. artt. 162, comma 4, e 164, comma 2, d.lgs. n. 267/2000);
- β- promuovere, in quanto soci della società CTP S.p.A., la verifica del corretto utilizzo dei poteri statutari da parte degli amministratori, in particolare al fine di verificare la sussistenza di profili di responsabilità poiché, accettando di anticipare somme per conto del comune in violazione del divieto posto dall'art. 162, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, esponeva la società al rischio di non rientro di quanto pagato a Caronte S.r.L.;
- χ- in alternativa al punto b, e come conseguenza della eventuale dichiarazione di nullità dell'accordo, richiedere agli amministratori di CTP S.p.A. di promuovere, da parte di CTP, o in via surrogatoria (se

possibile) da parte del Comune, dell'azione di recupero nei confronti di Caronte SRL delle somme anticipate dal CTP S.p.A.;

- δ- l'invito formale a Caronte SRL a rivendicare autonomamente i crediti che ritiene di vantare nei confronti di ATM, confermando l'impegno alla cooperazione in merito da parte del Comune, per quanto necessario o utile, in conformità alle previsioni dell'appendice alla Convenzione SITAM sottoscritta nell'ottobre del 1997.

Non sussiste la necessità di avviare alcuna azione di danno nei confronti del dirigente e degli amministratori del comune, poiché nessuna somma è stata erogata dalle casse comunali. Tale circostanza impedisce la configurazione di un danno attuale e, se l'amministrazione deciderà di agire secondo i punti sopra esposti, neppure potenziale, impedendo così la configurabilità dell'azione di danno nell'ambito della responsabilità amministrativa.

Sul punto relativo all'azione di danno, e alla necessaria dimostrazione anche del presupposto soggettivo della colpa grave, è opportuno ribadire il ruolo che di fatto ha svolto la determinazione assunta dalla Provincia di Milano con la deliberazione nr. 22/2009, inducendo probabilmente (ciò si ricava in molti passaggi contenuti nei documenti concernenti l'accordo stragiudiziale) i vari attori coinvolti a maturare la convinzione dell'azionabilità dei crediti ivi quantificati.

3. Problematiche relative alla riorganizzazione dei servizi di urbani e di area urbana

Il Comune di Milano ha recentemente comunicato che darà seguito alla stipula del contratto di servizio conseguente all'aggiudicazione dei servizi urbani e di area urbana esperita ai sensi della l.r. n. 22/1998.

In merito, si è aperto, in data 26 aprile, un tavolo di coordinamento con il Comune di Milano in vista della decisione di sottoscrivere detto contratto, con decorrenza dei servizi dal 1 maggio 2010.

Nell'incontro di apertura, i funzionari del Comune di Milano hanno dato massima disponibilità all'apertura di una nuova stagione, basata sulla concertazione permanente tra i Comuni, superando anche le motivazioni che hanno condotto i Comuni aderenti al CTP a ricorrere contro il Programma Triennale dei Servizi (PTS) di Trasporto Pubblico Locale adottato dal Comune di Milano e posto alla base delle procedure di affidamento.

A fronte del pronunciamento del TAR di accoglimento del ricorso promosso da parte dei Comuni, allo stato attuale, le previsioni del PTS, con le successive modifiche ed integrazioni, in gran parte già attuate dai servizi in esercizio, non sono da ritenere in vigore.

Il Comune di Milano ha presentato appello, avverso al quale i Comuni devono decidere in tempi molto brevi l'eventuale costituzione.

Dato, da una parte, l'effetto potenzialmente negativo sui servizi in essere e, dall'altra, il potenziale destabilizzante sull'intera vicenda del contratto di servizio con ATM, si ritiene possa essere interesse condiviso dalle parti raggiungere un accordo che corregga le problematiche rilevate dal ricorso e che ne superi le motivazioni, a fronte anche di un miglioramento del servizio in esercizio.

In risposta alla richiesta in tal senso dei Comuni nel corso della riunione, i funzionari del Comune di Milano si sono impegnati a richiedere l'attivazione di un tavolo politico al massimo livello.

Si è concordato, nelle more della definizione del contenzioso e della definizione di un assetto condiviso dei servizi di trasporto pubblico nell'area, di mantenere il servizio in essere e di attivare da subito un tavolo tecnico istruttorio, per arrivare alla definizione in tempi brevi di tale assetto. Il tavolo tecnico ha avviato un calendario di incontri, con cadenza settimanale.

I primi elementi emersi al tavolo vedono la disponibilità del Comune di Milano a valutare ipotesi di miglioramento ed integrazione del servizio a fronte di un mantenimento, senza aumenti, dei contributi attualmente versati al CTP.

In riferimento all'assetto dei servizi, è opportuno perseguire la definizione del riassetto verificando nel merito l'annunciata disponibilità espressa dal Comune di Milano nelle prime fasi di confronto avviate in vista della sottoscrizione del contratto di servizio con ATM S.p.A. conseguente all'aggiudicazione dei servizi urbani di Milano e dell'Area Urbana.

Nel corso della riunione del tavolo tecnico del 29/04 u.s. , i tecnici del Comune sono stati informati dell'avvenuta sospensione cautelare da parte del TAR dell'attivazione, prevista per il 1 maggio 2010, del contratto di servizio tra Comune di Milano ed ATM. Ciò, a seguito dell'unificazione di due ricorsi, promossi rispettivamente da parte di Caronte S.r.l. (trasmesso in copia il 22/04/2010), riguardo all'affidamento della linea 712, e da CTP (ricorso di cui non si era a conoscenza- al riguardo si evidenzia che l'amministratore di CTP S.p.A. ha ritenuto di adire il TAR

senza preavvisare in alcun modo il Comune), riguardo all'affidamento di tutte le linee, già esercite da ATM, ma per conto di CTP.

Ad oggi, risultano in esercizio sulle linee oggetto del contratto di affidamento ad ATM (esclusa la linea 712, che è quantificata a parte in 240.000 km, per la quale non è ancora del tutto chiara la ripartizione tra la quota urbana di Cinisello Balsamo, le percorrenze contribuite e le percorrenze da considerare come servizi aggiuntivi) circa 2.200.000 vetture*km, a fronte di circa 1.790.000 vetture*km contribuite (ex fondo nazionale trasporti) e circa 100.000 vetture*km da potenziamento Ecopass. Pur considerando che i dati sopra citati sono in corso di verifica, in quanto nel corso degli anni sono state numerose le modifiche al servizio e spostamenti nell'attribuzione dei contributi (linea 712, linee Brianza Trasporti, etc.), risulterebbero circa 380.000 km di servizi aggiuntivi attualmente a carico dei Comuni.

Il Comune di Milano sta elaborando una proposta di quantificazione unitaria dei costi (di vetture*km) per i servizi aggiuntivi.

Si sta inoltre lavorando su un'ipotesi di lavoro che preveda l'attribuzione di tutti i contributi versati dai Comuni in termini di servizi aggiuntivi, cessando di attribuire (come oggi di fatto avviene) una quota degli stessi contributi ad integrazione dell'importo dei contributi regionali.

Fermo restando l'assunto, che si ritiene debba essere confermato, dell'assenza di costi da coprire per la linea 31, questa ipotesi sembra lasciare margini significativi, in termini di ulteriori vetture*km, a parità di costi per i Comuni.

Tutte le stime indicate sono tuttavia ancora da verificare e confermare, a fronte dell'analisi e del raffronto tra i dati e documenti disponibili.

Si evidenzia inoltre che è in corso, da parte dei nostri uffici, un'analisi dei contributi versati al Consorzio in riferimento al corretto conteggio degli stessi e, in particolare, all'applicazione degli adeguamenti annuali. Tale verifica è resa particolarmente complessa dalle modifiche al servizio intercorse e, soprattutto, da determinazioni di natura transattiva sui valori da riconoscere in determinati anni.

In parallelo alla definizione dell'ammontare complessivo del contributo che sarà dovuto dai Comuni per i servizi aggiuntivi, è stato sollevato il tema della verifica ed eventuale revisione della ripartizione degli stessi a carico di ciascun Comune. In tal senso, si dovrà approfondire la praticabilità di un nuovo accordo di ripartizione dei contributi erogati da ciascun Comune, sulla base di criteri condivisi, al fine di evitare che la rimessa in discussione radicale dell'accordo assunto a suo tempo tra le Amministrazioni conduca a conflittualità tra i Comuni stessi.

Per quanto riguarda i servizi, oggetto di concessione da parte del Comune di Cinisello Balsamo, ovvero le linee circolari 710-711, la quota parte della linea 712 ed il servizio di bus a chiamata, essi sono stati oggetto di numerose proroghe. La proroga per il 2010 prevede:

- per la linea 712, la cessazione automatica al momento dell'attivazione del contratto di servizio tra ATM e Comune di Milano, che verrebbe a subentrare;
- per le linee 710 e 711, la cessazione immediata, al momento della definizione da parte del Comune di un nuovo assetto di gestione dei servizi, anche a seguito del subentro di ATM nei servizi di area urbana;
- per il bus a chiamata, la proroga solo fino a giugno 2010.

Ritenendo impraticabile l'ipotesi di ulteriori proroghe, è opportuno, tenendo conto anche della complessità delle procedure di gara, valutare da subito gli indirizzi di azione.

Per le linee 710 e 711, è possibile valutare l'affidamento diretto, in termini di servizi aggiuntivi ai servizi di area urbana ad ATM, naturalmente previa verifica della possibilità di escludere ogni aumento dei costi in essere e di individuare margini di miglioramento del servizio, anche a fronte di una maggiore integrazione con i servizi di area urbana.

L'integrazione anche del servizio di bus a chiamata potrebbe inoltre permettere di individuare risparmi legati all'ottimizzazione delle risorse, con particolare riferimento al servizio nelle ore di basso utilizzo dei servizi di linea. Rimane inoltre da verificare l'opportunità di mantenere l'integrazione tra servizio di bus a chiamata e servizio di trasporto scolastico.

Nel quadro delle attività legate al riassetto dei servizi, appare opportuno perseguire:

1. un accordo con il Comune di Milano, che preveda il ritiro del ricorso da parte dei Comuni del Nord Milano contro il PTS del Comune di Milano, insieme ad un'intesa per garantire e rafforzare il ruolo dei Comuni nella pianificazione dei servizi di trasporto; la costituzione nell'appello al Consiglio di stato promosso dal Comune di

Milano deve essere eventualmente decisa nei termini ed in funzione di sostegno al confronto, piuttosto che di ostacolo al perseguimento dell'accordo;

2. la liquidazione del CTP, con la cessazione anche degli affidamenti eventualmente in corso di prestazioni collaterali;
3. una proposta di gestione del servizio di competenza comunale, nei confronti del comune di Milano e, per quanto possa competere, di ATM.
4. la promozione di un nuovo accordo con i Comuni del Nord Milano, sia per la gestione condivisa di funzioni relative alla mobilità, che per la ripartizione dei costi relativi ai servizi aggiuntivi nell'ambito del contratto Comune di Milano-ATM;
5. la definizione di un accordo transattivo tra Caronte S.r.L. e ATM per la definizione dei numerosi contenziosi sul riconoscimento degli introiti SITAM, che permetta di depotenziare gli effetti concreti delle problematiche legate agli anticipi SITAM a Caronte

Relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4 si rimanda al documento allegato sub A). Si precisa che il documento è stato sottoposto all'attenzione dei sei comuni soci di CTP S.p.A. i quali, in esito all'incontro del 10 maggio 2010, hanno ritenuto di richiedere al comune di Cinisello Balsamo di elaborare una proposta di accordo per l'amministrazione associata delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, nonché un documento di indirizzi per la posizione da assumere nei confronti della proposta di legge di riforma del T.P.L. varata dalla Giunta regionale alla fine dell'ottava legislatura.

In data 7 maggio 2010, a mezzo e-mail inviata da casella certificata a casella non certificata, la ditta Caronte diffidava il comune ad interrompere la sequenza delle proroghe della concessione di TPL al 31.12.2010, nonché a ritenere decadute le tratte della linea 712 per la parte relativa ai servizi qualificati come "di area urbana".

Sul punto della linea 712 si evidenzia che la questione è attualmente *sub iudice* per effetto di ricorsi presentati da Caronte S.r.l. e CTP S.p.A. In tale sede si potrà quindi accertare la legittimità della decisione del Comune di Milano di procedere alla stipula del contratto di servizio.

Sul preteso diritto alla proroga fino al 31.12.2011 si evidenzia che nessun diritto può ritenersi radicato in capo alla ditta Caronte S.r.l., non solo sulla base del chiaro tenore letterale dell'art. 23-bis d.l. n. 112/2008 e s.m.i., ma anche sulla base della facoltà indiscutibilmente compresa nella potestà comunale di:

- a) decidere di non effettuare più il servizio urbano;
- b) decidere di modificarlo in misura sostanziale;
- c) decidere di mantenerlo.

Da ultimo, si evidenzia l'assoluta ed imprescindibile esigenza di perseguire il superamento dello stato di litigiosità e contrapposizione che caratterizza da anni le questioni del trasporto pubblico, situazione che impedisce ogni forma di programmazione e di sana ed economica gestione dei servizi, soggiacendo tutte le scelte all'incerta sorte degli esiti di un intreccio di verdetti giudiziari sollecitati dai vari attori in gioco che si avvia a divenire inestricabile.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Spoto

Cinisello Balsamo, li **14/05/2010**

Allegati 1

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione predisposta dal Direttore generale (e gli atti ivi richiamati) relativa ai rapporti tra Comune, CTP S.p.A. e Caronte S.r.L. , nonché allo sviluppo del confronto con il Comune di Milano circa il futuro assetto dei servizi di area urbana;

Dato atto che la relazione riproduce, con aggiornamento nella parte finale collegato a eventi intervenuti successivamente, i contenuti di una precedente relazione in atti al n. 20120 del 10 maggio 2010, redatta in data 7 maggio 2010;

Vista la nota inviata al CTP S.p.A. dal responsabile del Settore Gestione del Territorio, Servizio Mobilità e trasporti, arch. Giuseppe Faraci, in data 11 maggio 2010;

Ritenuto di condividere le conclusioni della relazione predisposta dal Direttore generale, dr. Mario Spoto;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 22/1998;

DELIBERA

1-di esprimere i seguenti indirizzi per lo sviluppo delle azioni che il Sindaco, l'Assessore alla Mobilità e a i trasporti, la Direzione generale e il Settore Gestione del Territorio dovranno assumere, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, sulle questioni di cui alla premessa:

- A. promuovere, in via di autotutela e previa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di CTP S.p.A., di CARONTE S.r.L. e del Dirigente dr Antonio Borzumati, l'annullamento della determinazione del dirigente con cui si accerta ed impegna la spesa poiché assunta sull'erroneo presupposto della sussistenza di un credito nei confronti di ATM S.p.A. determinato, nell'*an* e nel *quantum*, dalla deliberazione della Giunta Provinciale 22/2009;
- B. promuovere la dichiarazione di nullità (*oggetto contrario a norme imperative di legge, art. 1418, comma 1, codice civile, combinato con l'art. 162, comma 4, de. d.lgs. n.267/2000*) dell'accordo stragiudiziale del 18 maggio 2009, poiché sottoscritto (*e probabilmente eseguito*) prima che con l'iscrizione in bilancio esso fosse autorizzato (cfr. artt. 162, comma 4, e 164, comma 2, d.lgs. n. 267/2000);
- C. promuovere , come conseguenza della eventuale dichiarazione di nullità dell'accordo, da parte di CTP, o in via surrogatoria (se possibile) da parte del Comune, l'azione di recupero nei confronti di Caronte SRL delle somme anticipate dal CTP S.p.A.;
- D. promuovere in qualità di soci di CTP S.p.A., ove non si proceda al recupero delle somma da Caronte S.r.L. , la verifica del corretto utilizzo dei poteri statuari da parte degli amministratori, (art. 162, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
- E. invitare formalmente Caronte S.r.L a rivendicare autonomamente i crediti che ritiene di vantare nei confronti di ATM, confermando l'impegno alla cooperazione in merito da parte del Comune, eventualmente con intervento *ad adiuvandum*, per quanto necessario o utile, in conformità alle previsioni dell'appendice alla Convenzione SITAM sottoscritta nell'ottobre del 1997; la definizione di un accordo transattivo tra Caronte S.r.L. e ATM per la definizione dei numerosi contenziosi sul riconoscimento degli introiti SITAM, che permetta di depotenziare gli effetti concreti delle problematiche legate agli anticipi SITAM a Caronte
- F. perseguire un accordo con il Comune di Milano che contempli anche il ritiro del ricorso da parte dei Comuni del Nord Milano (o atto equivalente al ritiro) contro il PTS adottato dal medesimo comune, purché nel quadro di un'intesa che garantisca e rafforzi il ruolo dei Comuni nella pianificazione dei servizi di trasporto;
- G. richiedere l'avvio delle procedure di liquidazione del CTP, con la cessazione anche degli affidamenti eventualmente in corso di prestazioni collaterali;

- H. rielaborare il progetto delle linee di trasporto urbano;
- I. elaborare e promuovere un nuovo accordo con i Comuni del Nord Milano, per l'amministrazione associata di funzioni relative ai trasporti, nonché per una posizione comune nei confronti dei processi di riforma della legislazione regionale relativa ai trasporti pubblici locali.

Con votazione separata ed unanime espressa ai sensi di legge dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI: RAPPORTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A., CARONTE S.R.L.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di cui sopra si esprimono i seguenti pareri:

regolare dal punto di vista tecnico

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Spoto

regolare dal punto di vista contabile

**IL CAPO AREA EFFICIENZA E QUALITA'
DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO E DELLA FISCALITA'
LOCALE**

Dott. Stefano Polenghi

Il Presidente

F.to Daniela GASPARINI

Il Vicesegretario Generale

F.to Moreno Veronese

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267,

con decorrenza 25/05/2010

Cinisello Balsamo, 25/05/2010

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, 18/05/2010

Il Vicesegretario Generale
F.to Dott. Moreno Veronese

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di legge.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

Pubblicata all'Albo pretorio

dal 25/05/2010 al 09/06/2010

Visto: Il Segretario Generale